



Obbligo reperibilità visita fiscale: differenza tra infortunio sul lavoro, malattia- malattia professionale e causa di servizio

Cause esclusione valide per i dipendenti privati nel caso d' infortunio sul lavoro e di malattia professionale

Per i dipendenti privati non è prevista l'applicazione delle stesse cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità dei dipendenti pubblici 2018 ma per entrambe le categorie è escluso:

Infortunio sul lavoro: è una delle cause che oggi non determina per i lavoratori privati e pubblici, l'esclusione dall'obbligo di reperibilità, in base a quanto ribadito a tale proposito dall'INPS nel Ricordiamo che l'infortunio sul lavoro INAIL, è quell'incidente occorso al lavoratore durante l'orario di lavoro che può essere causato per esempio dal maneggiare sostanze particolarmente pericolose ad agenti esterni tali da compromettere lo stato psico-fisico del lavoratore, la sua salute e quindi la prosecuzione dell'attività lavorativa ma possono essere anche incidenti causati direttamente dal lavoratore per sua negligenza o imprudenza. Questo tipo di infortunio insieme al cd. infortunio in itinere, ossia, causato da incidente durante tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro, sono coperti dall'INAIL.

Malattia professionale: non rientra tra le cause che determinano l'esclusione dal rispettare le fasce orarie della visita fiscale anche se tali malattie devono essere certificate e documentate, per maggiori informazioni leggi: malattie professionali INAIL non tabellate e malattia tabellate.

Esenzione reperibilità visita fiscale nel caso di malattia

dipendenti pubblici

Nel pubblico sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

dipendenti privati

Che cos'è l'esclusione dall'obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i dipendenti privati? L'esenzione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale, è il riconoscimento della possibilità, per i lavoratori subordinati del settore privato, di essere esclusi dagli orari delle visite fiscali, qualora la *malattia sia connessa a determinate cause.*

Esclusione dall'obbligo di reperibilità alla visita fiscale privati come funziona?

Con l'articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità e di altri decreti, è stata prevista una nuova normativa finalizzata a stabilire l'esenzione dall'obbligo di reperibilità dagli orari visita fiscale dipendenti privati.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, "Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986", riguardante le modalità di espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS, sono state decise le **cause esclusione dall'obbligo di reperibilità dalle visite fiscali per i dipendenti privati**.

In base alla nuova normativa, sono, pertanto, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:

- **Patologie gravi che richiedono terapie salvavita**, opportunamente documentate;
- **Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità** riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: ossia, quelle malattie che prevedono ad esempio sedute di chemioterapia, dialisi, radioterapia, riabilitazione per le persone affette da AIDS ecc. Dal momento però che manca un'elencazione ufficiale delle terapie salvavita per i dipendenti privati, ci rifacciamo all'elenco dettagliato sulle terapie, illustrato nell'art. 10 del decreto Legge 15.9.2000 che chiarisce anche che i giorni di malattia da considerare oggetto di esclusione visita fiscale, sono il giorno di ricovero in ospedale o di day hospital necessario per eseguire la terapia salvavita o altre terapie ad esse assimilabili. In questo caso non serve il certificato medico.

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: rientrano in questo ambito tutte le menomazioni congenite, genetiche o acquisite, come ad esempio l'insufficienza cardiaca, respiratoria, renale, tumori, sindrome neurologiche, mentali tali da determinare una ridotta o capacità lavorativa superiore al 67%. Un elenco completo per verificare gli stati invalidanti INPS che danno diritto all'esclusione dalle visite fiscali, si può trovare a questo indirizzo [elenco stati patologici invalidità INPS](#).

(https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/approfondimenti/pensioni/prestazioniassistenziali/providenzeeconomicheinfavoredeiminoraticivili/Documents/Linee_Guida_INPS_Accertamenti_Stati_Invalidanti.pdf)

Da quando è entrata in vigore questa legge ?

L'**esclusione dall'obbligo di reperibilità malattia anche per i lavoratori del settore privato**, è stata ufficializzata sia dalla pubblicazione in GU del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro che dalla nuova circolare INPS n° 95 del 7 giugno 2016 che oltre a confermare l'esclusione per i dipendenti privati, fornisce le linee guida per l'applicazione della nuova disposizione. Nello specifico, l'allegato 2 alla circolare si legge che le previsioni di esenzione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti privati, sono per quei lavoratori assenti per malattia a causa di un'incapacità temporanea allo svolgimento dell'attività lavorativa, causata da terapie salvavita debitamente certificate che di malattia temporanea determinata o connessa a menomazione che di invalidità permanente riconosciuta pari o superiore al 67%.

L'INPS, inoltre scrive che dal momento che attualmente non vi è alcuna normativa specifica né un'elencazione statuita delle gravi patologie, si deve intendere terapia salvavita quando vi sia un "pericolo di vita immediato e concreto", sono pertanto, terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che, se non assunte, possono esporre il lavoratore a morte certa.

L'esclusione dall'obbligo di reperibilità dipendenti privati è in vigore!



**Vicino a Voi
sempre !**

